

COMUNE DI NAVELLI
Prot.0006565 - 06.12.2022
CAT. CLASSE 0 ARRIVO



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 29 novembre 2022, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2020 del Comune di **Navelli (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione del 9 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022 n. 1, integrato dai decreti presidenziali 21 marzo 2022, n. 2 e 9 novembre 2022, n. 7;

vista l'ordinanza del 25 novembre 2022, n. 54/2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea DI RENZO;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020 del Comune di **Navelli (AQ)** - 554 abitanti - acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 24 novembre 2021, protocolli n. 5864 e 5869.

Al riguardo l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato nell'annualità 2020 gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità, e all'andamento del risultato di amministrazione.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità

potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il “bene pubblico” bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato ed utilizzato le somme derivanti dal Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del d.l. n.34 del 2020 e all' art. 39 del d.l. n.104 del 2020 e dagli altri specifici ristori di entrate e di spese.

3. Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2020, l'istruttoria svolta si è concentrata sui profili di seguito evidenziati.

3.1 Gestione della liquidità

Dall'esame svolto è emerso che l'Ente presenta nel 2020 un fondo di cassa pari ad euro 4.280.924,42, in aumento rispetto al precedente anno (euro 3.814.489,71).

Il Comune non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità messe a disposizione dallo Stato e non è ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tabella 1 – Gestione di cassa anno 2020

FONDO CASSA INIZIALE (A)	3.814.489,71
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	317.314,50
TITOLO II - Trasferimenti correnti	266.472,64
TITOLO III - Entrate extratributarie	99.669,70
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	6.631.798,67
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO VI - Accensione prestiti	0,00
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00

TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	93.676,06
TOTALE ENTRATE (B)	7.408.931,57
TITOLO I - Spese correnti	539.675,52
TITOLO II - Spese in conto capitale	6.271.993,87
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
TITOLO IV - Rimborso prestiti	49.125,47
TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro	81.702,00
TOTALE SPESE (C)	6.942.496,86
FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C)	4.280.924,42
<i>di cui vincolati</i>	3.506.017,02

Fonte: dati BDAP - Questionario consuntivo 2020 – Relazione dell'organo di revisione 2020

L'Organo di revisione nella relazione afferma che i vincoli sulle somme del fondo di cassa ammontano ad euro 3.506.017,02; invece, nel questionario viene indicato un valore erroneo, pari ad euro -46.547,03.

La documentazione contabile deve essere compilata nel rispetto del principio contabile generale di veridicità n. 5, contenuto nell'allegato 1, previsto dall'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 118 del 2011, che dispone: *“Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.*

Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.

Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità). Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori”.

3.2 Risultato di amministrazione ed evoluzione del FCDE

Di seguito, vengono riportati i dati contabili per l'annualità in esame.

Tabella 2 - Risultato di amministrazione anno 2020

	euro
Fondo di cassa al 1° gennaio	3.814.489,71
Riscossioni	7.408.931,57
Pagamenti	6.942.496,86
Saldo di cassa al 31 dicembre	4.280.924,42
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	4.280.924,42
Residui attivi	15.535.841,02
di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze	0,00
Residui passivi	18.247.924,46
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	53.966,67
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	566.686,17
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	948.188,14

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	334.375,03
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	11.000,00
Altri accantonamenti	7.000,00
Totale parte accantonata	352.375,03
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	64.054,99
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	64.054,99
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	457.256,70
Totale parte disponibile	74.501,42

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Come si evince dalla tabella, l'Ente presenta un risultato di amministrazione pari ad euro 948.188,14, che a seguito degli accantonamenti nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 334.375,03 (rappresenta il 2,15 per cento del totale dei residui attivi), oltre ad altri accantonamenti ed a vincoli derivanti da trasferimenti di diversa natura, determinano una parte disponibile pari ad euro 74.501,42.

L'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che per la quantificazione del FCDE è stato utilizzato il metodo ordinario.

In relazione alla congruità rispetto al totale dei residui, il valore ricalcolato in relazione ai Titoli 1 e 3 sale al 64,12 per cento.

Nel questionario, l'Organo di revisione ha dichiarato di aver verificato la regolarità del calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE).

Questo Collegio, nel richiamare la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, la quale ha chiarito la natura del FCDE definendolo: *"un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili"*, evidenzia, altresì, che un'adeguata quantificazione del FCDE è fondamentale per preservare l'Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

L'ammontare del FCDE deve essere *"... determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi."* (Cfr. par. 3.3 principio contabile all. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011).

Ai sensi dell'art. 107-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27: *"A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021"*.

Come evidenziato dalla deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR: *"... ai fini del calcolo dell'FCDE a rendiconto, ferma restando la neutralizzazione degli effetti del 2020, conseguente all'applicazione, per il 2020, della stessa misura del rapporto "accertamenti riscossione 2019" (art. 107-bis, d.l. n. 18/2020), bisogna considerare che la base di calcolo degli accertamenti delle entrate dei titoli 1 e 3, in particolare per queste ultime, ridotta per effetto dei soprarichiamati provvedimenti di esenzione, porterà ad una minore consistenza del FCDE a rendiconto, che avrà impatto sul relativo risultato di esercizio. Bisogna però*

termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

Appare evidente la connessione fra la corretta effettuazione dell'operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese da ultimo elencate sarebbe, pertanto, solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Il principio contabile di cui al par. 9.1 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: a) i crediti di dubbia e difficile esazione; b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; d) i debiti insussistenti o prescritti; e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.”

Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui.

Tabella 4 - Gestione residui attivi anno 2020

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	76.683,28	313.917,75	259.821,74	9.907.583,84	0,00	0,00	0,00	3.151,12	10.561.157,73

RISCOSSIONI C/R	12.796,47	157.618,94	12.572,58	5.466.277,95	0,00	0,00	0,00	308,00	5.649.573,94
RESIDUI DI COMPETENZA	123.112,67	172.362,81	84.711,87	10.251.912,86	0,00	0,00	0,00	41,80	10.632.142,01
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	0,01	-2.936,23	2.500,22	-6.990,66	0,00	0,00	0,00	-458,12	-7.884,78
TOTALE RESIDUI	186.999,49	325.725,39	334.461,25	14.686.228,09	0,00	0,00	0,00	2.426,80	15.535.841,02
% RISCOSSIONE RESIDUI	16,69%	50,21%	4,84%	55,17%	0,00	0,00	0,00	9,77%	53,49%
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	28,79%	61,29%	49,31%	89,79%	0,00	0,00	0,00	0,04%	85,80%

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Tabella 5 - Gestione residui passivi anno 2020

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	319.925,09	12.752.390,82	0,00	0,00	0,00	16.824,35	13.089.140,26
PAGAMENTI C/R	166.356,86	5.784.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950.839,24
RESIDUI DI COMPETENZA	349.371,90	10.772.766,50	0,00	0,00	0,00	11.707,86	11.133.846,26
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-10.684,51	-12.817,79	0,00	0,00	0,00	-720,52	-24.222,82
TOTALE RESIDUI	492.255,62	17.727.857,15	0,00	0,00	0,00	27.811,69	18.247.924,46
% PAGAMENTI RESIDUI	52,00%	45,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46%
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	48,34%	95,67%	0,00	0,00	0,00	12,53%	91,82%

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Sia i residui attivi che quelli passivi presentano un aumento.

I residui presentano, rispettivamente, quote di riscossione e di pagamento nettamente inferiori a quelle di formazione (53,49 per cento contro 85,80 per cento per i residui attivi e 45,46 per cento contro 91,82 per cento per i residui passivi).

A chiusura dell'esercizio 2020, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario al 31 dicembre, la gestione mostra un totale di residui attivi pari ad euro 15.535.841,02 (euro 10.561.157,73 a fine esercizio 2019) ed un totale di residui passivi pari ad euro 18.247.924,46 (euro 13.089.140,2 a fine esercizio 2019). I residui attivi prodotti dalla competenza 2020, pari ad euro 10.632.142,01, presentano una quota di formazione del 85,80 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli accertamenti di competenza 2020), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza 2020, pari ad euro 11.133.846,26, mostrano una quota di formazione pari al 91,82 per cento (incidenza dei

residui 2020 sugli impegni di competenza 2020). I residui attivi iniziali, pari ad euro 10.561.157,73, presentano una misura di smaltimento del 53,49 per cento, mentre i residui passivi iniziali, pari ad euro 13.089.140,26, mostrano una misura di smaltimento del 45,46 per cento.

Gli indici relativi alla capacità di riscossione delle entrate proprie ed alla capacità di riscossione totale presentano valori al di sotto della soglia minima e pari, rispettivamente, al 15,01 per cento ed al 32,28 per cento.

Nel questionario, la tabella relativa a *“efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione”* non è stata compilata.

La tabella *“andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio”* indica per IMU/TASI residui iniziali di euro 4.104,97 e un riscosso in c/residui al 31 dicembre di pari importo; residui iniziali TARSU/TIA/TARI/TARES di euro 69.165,44, un riscosso in c/residui al 31 dicembre di euro 8.691,49, con una quota di riscossione del 12,57 per cento; per le sanzioni per violazione del codice della strada residui iniziali di euro 2.000,00, riscossi in c/residui al 31 dicembre pari a zero; per fitti attivi e canoni patrimoniali residui iniziali di euro 218.683,02, un riscosso in c/residui al 31 dicembre di euro 9.283,07, con una quota di riscossione del 4,24 per cento.

3.6 Gli organismi partecipati

Il Comune con delibera consiliare n. 30 del 27 dicembre 2021 ha effettuato la ricognizione ordinaria delle società partecipate; la delibera, contrariamente a quanto disposto dall’art. 20 del d. lgs n. 175 del 2016, non è stata trasmessa a questa Sezione ed è stata reperita sul sito istituzionale.

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni societarie:

- Gran Sasso Acqua s.p.a., per una quota diretta del 1,53 per cento, società che ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato.
- Cogesa s.p.a., per una quota diretta del 0,08 per cento, società che ha per oggetto la gestione dei servizi relativi al ciclo integrato dei rifiuti urbani.
- Terre d’Amore in Abruzzo s.c.a.r.l, per una quota indiretta del 1,4%, detenuta tramite la società Cogesa s.p.a.

Con la citata delibera consiliare, è stato deciso il mantenimento delle due partecipazioni dirette e di *“rimandare la valutazione al mantenimento della partecipazione indiretta di Cogesa S.p.a. in Terre d’Amore in Abruzzo dopo aver ricevuto la relazione da parte della società Cogesa S.p.a. e che in ogni caso la questione sarà affrontata in seno al controllo analogo congiunto”*.

Gli allegati tecnici alla delibera indicano per la società Cogesa s.p.a. una perdita di euro 1.096.903, e, per la società Gran Sasso Acqua s.p.a., una perdita di euro 1.297.528.

Nonostante ciò, non è stato implementato il fondo previsto dall'art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 175 del 2016, che dispone: *"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore."*

L'Organo di revisione, nel questionario, afferma che, come previsto dall'art. 11, comma 6, lett. j, del d. lgs. n. 118 del 2011, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto di gestione illustra gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le società partecipate, ma che la nota relativa non è corredata della doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come invece richiesto dalla Sezione delle autonomie (cfr. delib. SEZAUT/2/2016/QMIG).

3.7 Indebitamento

L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti è pari allo 2,92 per cento; il dato relativo al 2019 era stato dell'1,78 per cento. L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 Tuel.

3.8 Debiti fuori bilancio

L'Organo di revisione nella relazione dichiara che l'Ente *"non ha provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio dato che alla data del 31/12/2020 non sussistono"*.

3.9 Spese di rappresentanza.

Il Comune ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2020 (euro 110,00).

Nel sito istituzionale alla sezione *"Amministrazione trasparente"* non è pubblicato il regolamento interno delle spese di rappresentanza. Questa Corte ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, le limitazioni imposte dall'articolo 6, comma 8, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 hanno come

obiettivo il contenimento di tale tipologia di spesa. L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre al rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, una gestione amministrativa – contabile, coerente con le norme inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria ed un contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità sopra evidenziate e, per l'effetto l'Ente è tenuto:

- al rispetto anche in chiave prospettica dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio nonché ad una adeguata programmazione dell'attività amministrativa-contabile garantendo il rispetto dei termini di legge per i pagamenti;
- alla corretta gestione dei residui, al rigoroso accertamento e alla più efficiente ed efficace riscossione dei crediti tributari ed extratributari; alla congrua quantificazione del Fondo pluriennale vincolato; al rispetto della normativa in materia di società partecipate, di cui al d. lgs. n. 175 del 2016;
- alla precisa e completa redazione della documentazione contabile prevista per legge, garantendo anche l'esattezza di quanto riportato nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009; al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d. lgs. n. 33 del 2013.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

DISPONE

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Navelli (AQ).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato, in L'Aquila nella Camera di consiglio del 29 novembre 2022.

L'Estensore
Andrea DI RENZO
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA



LORELLA
GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI
01.12.2022
15:58:50
GMT+01:00

considerare che si tratta di un effetto strettamente legato alla competenza 2020. Per questo motivo, l'eventuale maggiore disponibilità di avanzo libero andrebbe, prudenzialmente, esclusa almeno in parte, da utilizzi dovendosi tenere conto che la ripresa delle attività di accertamento e riscossione, anche sulle poste sospese, comporterà, con molta probabilità, una crescita del valore dell'FCDE ed un correlato incremento delle quote di accantonamento nel risultato di amministrazione".

Risultano accantonati al Fondo contenzioso euro 11.000,00; nella relazione, l'Organo di revisione ha affermato: "il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 11.000,00 determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze". Secondo il richiamato principio contabile: "Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti."

L'Ente ha creato un FPV pari ad euro 620.652,84, di cui euro 53.966,67 di parte corrente ed euro 566.686,17 di parte capitale.

Secondo il par. 5.4.1 del principio contabile n. 4/2 allegato al d. l.gs. n. 118 del 2011: "Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse".

Infine, risulta una somma di euro 7.000,00 in qualità di altri accantonamenti, di cui euro 2.500,00 per indennità di fine mandato del Sindaco ed euro 4.500,00 relativa a stanziamento per fondo passività potenziali probabili (fonte: BDAP).

Ai fini della formazione dell'avanzo di amministrazione, concorre anche la parte vincolata che, in questo caso ammonta ad euro 64.054,99, derivante unicamente da trasferimenti, di cui euro 19.070,39 per emergenza terremoto ed euro 4.990,00 per contributo straordinario equilibri di bilancio.

3.3. Verifica degli equilibri.

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, cc. 820 e ss., della l. n. 145 del 2018, prevede che: *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo art. 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, come espressamente previsto dall'articolo 9, comma 1, della l. 24 dicembre 2012, n. 243, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della l. 12 agosto 2016, n. 164, secondo il quale: *"I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10"*. Ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che: *"Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole vavevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il compressivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della*

legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d. lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento" (20/SSRRCO/QMIG/2019).

Il d.m. 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

Tabella 3 - Verifica equilibri anno 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE
			(W= O+Z)
Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)	111.083,34	132.255,03	243.338,37
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	40.672,15	0,00	40.672,15
Risorse vincolate nel bilancio	4.990,00	0,00	4.990,00
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	65.421,19	132.255,03	197.676,22
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	154.624,01	0,00	154.624,01
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	-89.202,82	132.255,03	43.052,21

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

I tre indici sono positivi: il risultato di competenza è pari ad euro 243.338,37, l'equilibrio di bilancio è pari ad euro 197.676,22 e quello complessivo è pari ad euro 43.052,21.

L'equilibrio complessivo di parte corrente (O3), esprime un valore negativo pari ad euro 89.202,82, derivante da risorse accantonate e vincolate nel bilancio d'esercizio e dalla variazione di accantonamenti effettuati in sede di rendiconto per un importo di euro 152.624,01.

Dai dati BDAP, si rileva un utilizzo dell'avanzo di amministrazione per euro 190.913,24 di cui, dichiara l'Organo di revisione nella relazione, euro 2.243,17 per spese correnti e rimborso prestiti ed euro 188.670,07 per spese di investimento.

3.4 Indice di tempestività dei pagamenti

Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 avente ad oggetto: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato nella G.U. 14 novembre 2014, n. 265), all'art. 9 definisce l'indicatore di tempestività dei

pagamenti, precisando, al comma 1, che: *“Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»”,* e al comma 3, che: *“L’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.*

L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è stato inserito nella Sezione *Amministrazione trasparente* del sito istituzionale, ed è pari a 88,40; è stato inserito anche nella BDAP, ove è indicato il diverso valore di 88,45.

L’Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, ha affermato che: *“L’Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dall’art. 183, comma 8 del Tuel. Non sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge. L’Ente nell’anno 2020 non ha ridotto del 10% lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019. L’Ente non ha rispettato i tempi di pagamento, conseguentemente è tenuto a applicare nel Bilancio di previsione 2021/2023 il fondo garanzia debiti commerciali nella misura del 5%”.*

Questa Sezione, in adesione agli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE, rinnova l’invito ad attivare ogni misura utile al fine del rispetto dei termini di legge per i pagamenti.

3.5 La gestione dei residui

Giova preliminarmente ricordare come l’art. 228, c. 3, del Tuel, prevede che: *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.*

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, ha confermato la necessità dell’operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all’art. 3, c. 4, richiamato dall’art. 228, c. 3, del Tuel, precisa che: *“possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili...Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al*